



**COMUNE DI TRIGOLO**  
*(Prov. di Cremona)*

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.11.2002**

IL SINDACO  
*Biaggi dr. Alfonso Cesare*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dr.ssa Elena Noviello*

## GLOSSARIO

- **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
- **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, dopo un periodo di tempo pari ad almeno trenta anni, se eseguita in loculo stagno o tumulo, dieci anni se eseguita in loculo aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima dei trenta anni, se eseguita in loculo stagno o tumulo, dieci anni se eseguita in loculo aerato;
- **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tumulo, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1984 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale 18/11/2003 n. 22 ed al Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

## **Art. 2 – Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono indicativamente così ripartite:
  - a. l'ufficio segreteria provvede agli atti contrattuali, nonché agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
  - b. l'ufficio ragioneria provvede agli atti contabili ed il responsabile del servizio sottoscrive gli atti di concessione.
  - c. l'ufficio tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri, alla loro custodia, al personale addetto e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.
  - d. l'assegnazione delle aree cimiteriali soggette a concessione è effettuata dall'ufficio segreteria in collaborazione con l'ufficio tecnico.

## **Art. 3 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - e) il feretro per cadaveri di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 12;
  - f) rimozioni ordinarie di cassette ossario.
3. Tutti gli altri servizi indicati nell'allegato B) al presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 della legge 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

### **Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero e disponibili nell'ufficio comunale:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.90 n. 241.

### **Art. 6 – Registri**

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro, anche di natura informatica, tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
5. I registri di cui ai commi che precedono dovranno essere tenuti nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione.

### **Art. 7 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, che dovrà essere tenuto nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 8 – Periodo di osservazione ed obitori**

1. I cadaveri non possono essere seppelliti nè sottoposti a trattamenti prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 c. 1 della L.R. N. 22/2003.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
3. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
4. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
5. Il deposito delle salme di cui al comma 4 è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
6. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - alla sala del commiato
  - alla camera mortuaria di struttura sanitaria
  - all'obitorio o deposito di osservazione del comune
  - all'abitazione propria o dei familiari
7. I trasporti di cui al comma 6 sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del Regolamento regionale n. 6/2004 e sono a carico dei familiari richiedenti.
8. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, siti anche in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per depositarvi salme per il relativo periodo di osservazione.
10. Nei casi di persone decedute a causa di malattie infettive o in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive vanno altresì rispettate le precauzioni igienico-sanitarie di cui all'allegato A) al presente regolamento.

### **Art. 9 – Deposizione nel feretro**

1. Nessuna salma (o cadavere) può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11, ad eccezione dei casi di cui all'art. 22 comma 6.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (o cadavere); madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma (o il cadavere) deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, di cui all'allegato A) al presente regolamento, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività o in caso di rischio di contaminazione ambientale devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'allegato A) al presente regolamento e dalla normativa nazionale vigente in materia.

### **Art. 10 – Verifica e chiusura feretri**

1. L'addetto al trasporto, prima di effettuare lo stesso, sotto la propria responsabilità compila il documento su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
  - l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
  - il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 6/2004;
  - sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. n. 22/2003;
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

### **Art. 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento regionale 9/11/2004 N. 6. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in tumuli e in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. I trasporti di salme o cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1 che precede e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie di cui all'allegato A) al presente regolamento.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria, potrà essere richiesta la presenza di personale dell'ASL.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato, mediante verifica dell'integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dall'addetto al trasporto di cui all'articolo che precede. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato alla sepoltura in terra, deve essere assicurato, per il tramite delle imprese funebri, che sia stato utilizzato non zinco ma materiale biodegradabile così come previsto dal Decreto 7/2/2002 Ministero della Salute "autorizzazione in ambito nazionale del

materiale denominato Mater Bi Z101U per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di zinco” e successivo decreto Ministero della Salute 9/7/2002.

### **Art. 12 – Fornitura gratuita dei feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 comma 2, per cadaveri di persone residenti appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, anche attraverso relazione dei servizi sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nei casi sopra richiamati, per la sepoltura, il Sindaco autorizza la collocazione in campo comune.

### **Art. 13 – Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, nonché sulle urne cinerarie è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del cadavere contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **Art. 14 – Norme generali per i trasporti**

1. Per quanto attiene le norme generali sui trasporti si fa riferimento a quanto previsto al titolo IV del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dalla Legge 30/3/2001 n. 130, dalla L.R. 18/11/2003 n. 22 e relativo Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6; norme che si intendono qui integralmente riportate.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi e le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 10.09.90 N. 285 nonché art. 37 del Regolamento regionale 9/11/2004 N. 6.

### **Art. 15 – Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.06.1931 N. 773, comprende: il prelievo della salma (o del cadavere) dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso stabilito dal Comando di Polizia Locale, che di regola è il percorso più breve; nonché il trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune o per altro comune o per l’estero.
2. Nessun altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In

ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Locale disporrà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Quando il cadavere non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari e con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
6. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

### **Art. 16 – Orario dei funerali**

1. I funerali sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con provvedimento del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco potrà disciplinare le modalità integrative al presente regolamento.
2. Di norma, i funerali non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

### **Art. 17 – Riti funebri**

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili. Questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
2. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

### **Art. 18 – Riti religiosi**

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si devono conformare alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Art. 19– Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza con esclusione di quelli destinati all'inumazione che è possibile solo per cadaveri di persone residenti in vita nel Comune, per quelli degli ospiti della locale Casa di riposo o per quelli di persone rinvenute morte nel territorio comunale e per le quali non è possibile risalire ai familiari;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.90 N. 285;



- e) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) le parti anatomiche riconoscibili;
- g) gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

## **Art. 20 – Suddivisione del cimitero**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonché dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 21.
5. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

## **Art. 21 – Piano cimiteriale**

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dello stesso.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'ARPA. Sono revisionati ogni dieci anni, con le stesse procedure adottate per il primo impianto, e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. I pareri come sopra richiesti, devono essere espressi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono quelli indicati nell'allegato 1 al Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6.
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
  - a. l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
  - b. la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c. l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
  - d. la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

- e. le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
  - f. la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - g. la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - h. la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
  - i. la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni incrementate del 50%; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
  6. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma che precede, non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
  7. Nel caso in cui un Comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto fissato nel comma 5.
  8. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - a. campi di inumazione comune e privata;
    - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
    - c. tumulazioni individuali (loculi);
    - d. aree per costruzione di cappelle gentilizie;
    - e. cellette ossario;
    - f. nicchie cinerarie;
    - g. ossario comune;
    - h. cinerario comune;
  9. Il cinerario dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alle peculiarità del rito.
  10. Le sepolture private a tumulazione, individuate dal piano cimiteriale (lett. b. del comma 8) devono avere dimensioni che non possono eccedere le seguenti:
    - a. superficie dell'area : tumulo singolo mt. 1,00 x 2,50 – tumulo doppio mt. 2,50 x 2,50
    - b. superficie coperta dal monumento: tumulo singolo mt. 1,00 x 3,00 – tumulo doppio mt. 2,50 x 2,00
    - c. distanza fra tumuli: mt. 0,50 su ogni lato
    - d. altezza fuori del piano campagna: mt. 2,00
 Qualora l'adozione delle sopraindicate dimensioni comporti il mancato allineamento con le sepolture esistenti, si dovranno rispettare i riferimenti in essere.

## **Art. 22 – Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono consentite solo per cadaveri di persone residenti in vita nel Comune o per quelli degli ospiti della locale Casa di riposo; hanno la durata di 10 anni dal giorno di seppellimento e sono assegnate per ordine progressivo nei campi appositamente individuati all'interno del Cimitero, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed

- esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate. Devono essere rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 15 del Regolamento regionale 9/11/2004 N. 6.
2. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante del feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente e devono essere rispettate le precauzioni di cui all'allegato A) al presente regolamento.
  3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
  4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
  5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
  6. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
  7. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba della misura non eccedente mt. 0,80 x 1,80 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna.
  8. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la loro rimozione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
  9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR 10/9/1990 n. 285.
  10. Alla scadenza del termine stabilito dal 1° comma, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che gli aventi titolo, non richiedano di collocarli in celletta ossario o altra sepoltura privata.

### **Art. 23 – Sepolture private**

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle seguenti sepolture:
  - a) area per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tomba in area singola o doppia)
  - b) tumulazione individuale (loculi)
  - c) tumulazione per famiglie (cappelle)
  - d) cellette ossario
  - e) nicchie per urne cinerarie
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale 18/11/2003 n. 22 e dal Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 rispettivamente per le tumulazioni e estumulazioni.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata autenticata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;

- il concessionario e cioè la persona fisica che stipula l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza legale oppure da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegati all'atto di concessione.
  - la durata;
  - l'identificazione dei cadaveri, resti mortali, ceneri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
6. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
  7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile né per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
  9. Le concessioni possono essere soggette a revoca, per esigenze di pubblico interesse, o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

### **Art. 24 – Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) In anni 30 dall'ultima tumulazione per l'area per tumulazione individuale singola o doppia;
  - b) In anni 30 dalla tumulazione per i loculi;
  - c) in anni 30 dal contratto per la celletta ossario e le nicchie cinerarie;
  - d) in anni 99 dal contratto per le Cappelle di Famiglia
  - e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione
3. Le concessioni si estinguono:
  - alla loro naturale scadenza se non rinnovate
  - con la soppressione del cimitero
  - con il decorso di 30 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto
  - per revoca
4. Le concessioni di cui al comma 2, escluse quelle di cui alla lettera e) possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo. In tal caso verrà concesso per un uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. In particolare le concessioni di cui alla lett. c) del 2° comma possono essere rinnovate una sola volta.

## **Art. 25 – Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma del presente articolo, per familiari del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
3. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato dev'essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
4. In caso si tratti di Enti, Istituzioni, Confraternite ecc. il concessionario deve indicare i soggetti cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

## **Art. 26 – Morte del concessionario**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata l'intestazione della concessione passerà agli eredi e fra essi a quello che verrà designato fra loro di comune accordo e comunicato al Comune entro un anno dal decesso.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone e con le modalità indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 il Comune provvede d'ufficio individuando il subentrante secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto di cui all'art. 25.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Art. 27 – Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o tumuli – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché la Legge Regionale 18/11/2003 n. 22 ed il Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 23, 24, 25, 26, 28, 51 e 52 del presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e dovranno rispettare le misure e le caratteristiche costruttive indicate dal precedente art. 21 comma 10

nonché dall'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Ove tecnicamente possibile è consentita la costruzione di tumuli sovrapposti.

5. Nel caso si verifichi la necessità di seppellire un cadavere in tumulo già esistente, lo smontaggio e il montaggio del monumento l'apertura e la chiusura del tumulo sono a totale carico del concessionario o suoi aventi diritto. La tumulazione dovrà avvenire senza movimentare eventuale altro feretro già tumulato.
6. I loculi consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
7. Ogni loculo o tumulo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
8. Nel loculo o tumulo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, fino ad un massimo di due urne cinerarie e i resti ossei risultanti dall'esumazione o estumulazione di due cadaveri.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante del feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente e devono essere rispettate le precauzioni di cui all'allegato A) al presente regolamento.

### **Art. 28 – Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per la tumulazione singola o doppia impegnano il concessionario alla esecuzione dei relativi manufatti interrati, segnalandone la presenza all'esterno mediante rialzo di terreno, entro 6 mesi dalla data del contratto, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutarsi da parte dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **Art. 29 – Tumulazioni provvisorie**

1. In via del tutto eccezionale e per brevi periodi, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi in disponibilità al Comune qualora:
  - a) siano feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
  - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
  - c) siano feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private momentaneamente non disponibili in quanto in attesa delle operazioni di estumulazione ordinaria già eseguibili
2. La tumulazione provvisoria non può superare la durata del periodo necessario all'esecuzione dei lavori di cui ai commi a), b) e c).
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1 la tumulazione provvisoria sarà consentita in casi eccezionali valutati di volta in volta dal Sindaco.
4. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione.

### **Art. 30 – Cappelle gentilizie**

1. Il Comune può concedere, su deliberazione della Giunta Comunale, a persone fisiche o ad Associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche à sensi del D.P.R. 10/2/2000 N. 361 o

ad Enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe stabilite. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.

2. Per la loro costruzione, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/1990, si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le cappelle potranno essere utilizzate solo previo ottenimento del certificato di usabilità o atto equivalente.
3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del secondo comma.
4. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente la presentazione di comunicazione.
6. Nell'atto di approvazione del progetto delle cappelle di famiglia viene definito il numero dei posti che si intendono realizzare.
7. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. Come stabilito dall'art. 24 le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la cappella cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

### **Art. 31 – Cellette ossario e nicchie cinerarie**

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario in occasione di esumazioni od estumulazioni o di urne cinerarie e devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Le nicchie cinerarie sono destinate a contenere le urne cinerarie e devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

### **Art. 32 – Cremazioni**

1. Per quanto attiene le norme relative alle cremazioni ed alle ceneri si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 30/3/2001 N. 130 e dalla Legge Regionale 18/11/2003 N. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6, norme che si intendono qui interamente riportate.

### **Art. 33 – Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3 comma 1 lett.b), numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente
3. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della Legge regionale n.130/2001, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, comma 2, della suddetta legge. Copia di detto documento è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione delle ceneri, autorizzata a sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

### **Art. 34 – Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata sulla base della espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
  - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;



- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
  - la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
  - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza del familiare affidatario comporta necessità di segnalazione al Comune ai soli fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria al nuovo luogo di conservazione della stessa, che si presume venga corrispondentemente variato.
  5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
  6. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
    - per affidamenti di urne, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto – dovranno essere altresì annotate le variazioni di residenza che si dovessero verificare e la data;
    - per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
    - per i recessi dall'affidamento, l'identificazione del cimitero di sepoltura e la data di recesso
    - della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.
  7. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui sopra, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dal familiare.

### **Art. 35 Modalità di conservazione delle urne**

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà: in luogo specificato dall'affidatario tra quelli consentiti, in cappelle private fuori dal cimitero o nel cimitero. In quest'ultimo possono essere tumulate in loculo o tumulo sia o meno presente negli stessi, in relazione alla capienza, un feretro così come indicato dall'art. 27 comma 9, oppure in nicchia cineraria, così come indicato dall'art. 31 che precede.
2. Le urne cinerarie possono, altresì essere tumulate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne previste dalla vigente normativa, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.
3. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno, invece, presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno. Le fosse per l'inumazione diretta

nel terreno delle urne devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome e cognome, data di nascita e di morte.

4. In caso di affidamento familiare, l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
5. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia richiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non siano visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.
6. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

### **Art. 36 – Ossario e cinerario comune e giardino delle rimembranze**

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

### **Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, essendo trascorsi almeno 30 anni dalla data di tumulazione. Qualora il processo di mineralizzazione del cadavere non sia avvenuto in modo completo, il feretro dovrà essere inumato per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa di detto processo. E' consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento. Potrà essere richiesta la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Delle operazioni di esumazione od estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso delle sepolture, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli

esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione). Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

6. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
7. Durante le operazioni di cui al presente articolo verrà chiuso il cimitero o la porzione interessata. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

### **Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 – 1° comma del D.P.R. N. 285/1990, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale. A' sensi dell'art. 20 comma 6 lett. c) del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 possono altresì essere esumati od estumulati feretri in via straordinaria anche per essere destinati alla cremazione.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. N. 285/1990 e nel rispetto dei commi 7 e seguenti dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 6/2004.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Quando è accertato che trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi almeno due anni dalla morte e l'Autorità sanitaria dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiara che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
7. Nel caso di esumazione ed estumulazione straordinaria è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità giudiziaria ritenga di impartire.

### **Art. 39 – Esumazione ed estumulazione – Raccolta delle ossa**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 40 – Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
5. I materiali e le opere che siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per una nuova sepoltura possono essere ceduti a terzi per il loro riutilizzo.
6. Decorso il termine di cui al 4° comma senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidare le persone obbligate, anche a mezzo di pubbliche affissioni all'Albo pretorio comunale e/o all'ingresso del cimitero, a procedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'atto.
7. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
8. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
9. Le opere che rivestono particolare interesse o valore artistico-monumentale o storico sono conservate all'interno del Cimitero e possono essere rimosse solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata e solo nel caso di cambiamento di sepoltura del legittimo concessionario. Allo scadere della concessione, o in caso di retrocessione, tali manufatti diventeranno di proprietà del Comune. I familiari parenti ed affini fino al 2° grado, entro un anno dall'ultima estumulazione, con l'obbligo di restauro e manutenzione, potranno chiedere attraverso nuova concessione di poter usufruire del manufatto o indicare altra persona interessata alla concessione. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune li affiderà ai nuovi concessionari di tali sepolture, con l'obbligo di conservazione in loco di tali manufatti e loro restauro e manutenzione. E' possibile la rimozione degli stessi solo per lavori di restauro e straordinaria manutenzione che non fossero eseguibili sul luogo e previa autorizzazione del Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune.

### **Art. 41 – Sepolture private – Scadenza**

1. L'Ufficio Segreteria provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, delle operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza del diritto d'uso delle sepolture, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (inumazione, tumulazione o avvio alla

cremazione). Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

### **Art. 42 – Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione comunale di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico (come tali individuate nel piano cimiteriale), per violazioni al presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.
4. Copia dell'avviso di revoca è affissa all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di revoca è operativa.

### **Art. 43 – Retrocessione di sepoltura privata**

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo, esclusivamente in favore del Comune, da parte dei privati concessionari di aree, cellette ossario, nicchie cinerarie, loculi, nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze ed è subordinata alla stipula di una nuova concessione.
2. All'atto della rinuncia il concessionario, o suoi eredi, potranno usufruire del corrispettivo, da utilizzare quale credito per la stipula della nuova concessione, così determinato:

Per le concessioni a termine (sia si tratti di sepoltura utilizzata che di sepoltura non utilizzata) verrà determinato un credito proporzionale agli anni non goduti calcolato secondo la seguente formula:  $C = t : d \times r$

dove:

C = credito da utilizzare

t = tariffa di concessione vigente al momento della stipula della concessione originaria

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni intercorsi tra la stipula del contratto e la data della retrocessione

Limitatamente alle sepolture utilizzate i beneficiari della retrocessione dovranno provvedere a loro cura e spesa al ripristino delle piastre dei loculi o cellette o nicchie cinerarie retrocesse che dovranno mantenere le caratteristiche (materiale e colorazione) di quelle contigue. Si darà corso all'utilizzo del credito solo effettuate le operazioni di ripristino.

3. In caso di retrocessione di loculi che all'atto della stessa contengano una salma tumulata provvisoriamente, verrà concesso ai parenti di questa diritto di priorità nell'acquisto del loculo.

## **Art. 44 – Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inottemperanza, vi provvederà il Comune rimettendo la nota delle spese al concessionario; in caso di insolvibilità, il Comune potrà risolvere il contratto.

## **Art. 45 – Decadenza**

1. Si intendono decadute dal diritto di concessione le sepolture a tumulazione che non risultino essere sistemate a norma Regolamento, o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione o per abbandono.
2. Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.

## **Art. 46 – Procedura per la dichiarazione di decadenza**

1. In caso di mancata sistemazione di sepolture private, a norma di Regolamento o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, sarà notificato al concessionario, od agli aventi diritto, con atto del Sindaco specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.
2. Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una ulteriore proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione Comunale, da notificarsi al concessionario o aventi diritto. Qualora il concessionario o gli aventi diritto non risultassero reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di mesi tre comprendenti il periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.
3. Verificandosi, invece, il caso di abbandono si procederà alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale dichiarativa dello stato di abbandono all'Albo pretorio del Comune per un periodo di mesi tre comprendenti il periodo concomitante alla commemorazione dei defunti. Per lo stesso periodo sarà apposto sulla sepoltura un cartello di avviso. Trascorsi i periodi stabiliti senza che gli interessati abbiano proposto opposizioni od abbiano provveduto al ripristino del sepolcro sarà dichiarata mediante provvedimento del Sindaco la decadenza della concessione.

## **Art. 47 – Conseguenze della decadenza**

1. Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza sono le seguenti:
  - a. il Comune provvederà alla estumulazione del cadavere o dei cadaveri e le spoglie o i resti saranno destinati al campo di consumazione, all'ossario comune del Cimitero o avviati alla cremazione, mentre verranno distrutti i resti del feretro. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale;
  - b. tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;
  - c. il concessionario (od aventi diritto) non potrà richiedere od esigere alcun rimborso;

- d. Il Comune disporrà pienamente dei sepolcri evacuati per farne nuova concessione a terzi richiedenti;

### **Art. 48 – Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di due segnali acustici, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.

### **Art. 49 – Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
3. Per motivi di salute od età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con sua ordinanza.

### **Art. 50 – Divieti**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per i cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire i lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnanti dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune;
  - o) qualsiasi attività commerciale;
  - p) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
  - q) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;

- r) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione delle ricorrenze delle commemorazioni dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco.
- 2. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- 3. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 51 – Epigrafi, monumenti e ornamenti**

- 1. Ogni fossa di inumazione, tomba ecc. è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
- 2. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione del Comune.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
- 4. I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati. Devono essere contenuti nei limiti dell'area concessa e non devono recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata.

### **Art. 52 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.**

- 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, su conforme parere del Dirigente ASL e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto delle cappelle di famiglia viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
- 3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.



5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente la presentazione di comunicazione.

### **Art. 53 – Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscano dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 54 – Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe o dai loculi di tutti gli ornamenti che si estendono fuori dalle aree o spazi concessi o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I loculi sono concessi dal Comune completi della lapide che non potrà essere sostituita con altra. Sulla stessa è consentita l'installazione di ornamenti (portafiori, fotografia, lampada votiva ecc.) previa autorizzazione del Comune. Le vaschette portafiori potranno sporgere al massimo di cm. 20.
4. E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi dei loculi.
5. E' ammessa la possibilità di applicare lampada votiva o portafiori in modo che l'installazione dei medesimi ornamenti unisca due loculi contigui in orizzontale. Tali possibilità sono ammesse esclusivamente in presenza di loculi concessi per la tumulazione dei cadaveri di persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.
6. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 5 i familiari dovranno provvedere a loro cura e spesa alla rimozione ed al riposizionamento degli ornamenti ogni volta che si renda necessaria l'apertura di uno o di entrambi i loculi. Sono pure a carico dei familiari le spese di ripristino delle spallette qualora venga richiesta la retrocessione di uno o di entrambi i loculi, o allo scadere della concessione.

### **Art. 55 – Esecuzione di lavori da parte di imprese private**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune così come previsto dai precedenti artt. 51 e 52.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del settore tecnico.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 56 – Recinzione aree – Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tumuli o tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile servizio urbanistica ed edilizia privata.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, a propria cura e spese, alle discariche, dopo aver attentamente verificato che in detti materiali non siano presenti resti umani, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 57 – Introduzione e deposito di materiali**

1. All'interno del nuovo cimitero del capoluogo è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, in accordo con il Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda, invece, i cimiteri preesistenti, è ammesso solo l'ingresso dei mini escavatori.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. Qualora imprese private abbisognino di corrente elettrica, potranno, occasionalmente e per breve durata, utilizzare il contatore comunale (laddove presente) dietro pagamento del corrispettivo stabilito dalle disposizioni comunali vigenti.

### **Art. 58 – Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16 e il sabato dalle 8,00 alle 12,30.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

### **Art. 59 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Almeno 4 giorni prima della commemorazione dei Defunti e fino a 4 giorni dopo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi.

## **Art. 60 – Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonché artt. 27 e 28 Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che la esercita non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 1112,113,114 del T.U.E.L.. 18.8.2000 N. 267.
4. Le operazioni di inumazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono pure esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari
7. Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
  - l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
  - la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
  - l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa
8. Il Comune, inoltre, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge.

## **Art. 61 – Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti ecc. o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza di Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Art. 62 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto a:
  - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Art. 63 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "Cittadini benemeriti".

### **Art. 64– Imprese pompe funebri**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma e del cadavere;
  - effettuare il trasporto di salme e cadaveri in altri Comuni.
2. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'art. 8 comma 2, della L.R. 18/11/2003 n. 22 nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nel rispetto di quanto indicato dagli artt. 31 e 32 del Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

### **Art. 65 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 66 – Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

### **Art. 67 – Sepolture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. di dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunta "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atto di notorietà. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

### **Art. 68 – Richiami**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nella Legge 30/3/2001 n. 130, nella Legge Regionale 18/11/2003 n. 22 nel Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 nonché nel Testo Unico delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1984 n. 1265.

### **Art. 69 – Sanzioni**

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali vigenti.

### **Art. 70 – Norme finali**

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale il presente regolamento, decorso il periodo di pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive**

**A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE:**

1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere :
  - devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;
  - in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
  - in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;
  - i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere :
  - deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
  - debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.
3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

**B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO:**

1. Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di :
  - febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..)
  - vaiolo
  - colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia

si procederà in tal modo :

- il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;
- il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.U.S.L.;
- non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
- il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;

- tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254.

2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

#### C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE:

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio :

- la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- è d'obbligo la cremazione.

#### D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE:

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i..

2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.



## **TARIFFE CIMITERIALI**

### **LOCULI**

1^ fila orizzontale dal basso	€ 1.498,00
2^ fila orizzontale dal basso	€ 1.550,00
3^ fila orizzontale dal basso	€ 1.550,00
4^ fila orizzontale dal basso	€ 1.140,00
5^ fila orizzontale dal basso	€ 1.140,00
loculi doppi	€ 1.395,00

### **CELLETTE OSSARIO**

Ossari singoli	€ 114,00
Ossari doppi	€ 228,00

### **TERRENO PER AREE CIMITERIALI**

tumulo singolo : mq. 2,5	€ 310,00
tumulo doppio : mq. 5,00	€ 620,00
per ogni singolo posto salma aggiuntivo	€ 310,00

### **TERRENO PER CAPPELLE**

al mq.	€ 520,00
--------	----------

### **TARIFFE VARIE**

TASSA INGRESSO SALMA	€ 52,00
TASSA USCITA SALMA	€ 52,00
MURETTO CHIUSURA LOCULO SINGOLO	€ 26,00
MURETTO CHIUSURA LOCULO DOPPIO	€ 52,00

## - INDICE -

Glossario .....	pag.	2
Art. 1 – Oggetto .....	pag.	3
Art. 2 – Competenze .....	pag.	3
Art. 3 – Responsabilità .....	pag.	3
Art. 4 – Servizi gratuiti e pagamento .....	pag.	3
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico .....	pag.	4
Art. 6 – Registri .....	pag.	4
Art. 7 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	pag.	4
Art. 8 – Periodo di osservazione ed obitori.....	pag.	5
Art. 9 – Deposizione nel feretro .....	pag.	5
Art. 10 – Verifica e chiusura feretri .....	pag.	6
Art. 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.....	pag.	6
Art. 12 – Fornitura gratuita di feretri .....	pag.	7
Art. 13 – Piastrina di riconoscimento .....	pag.	7
Art. 14 – Norme generali per i trasporti .....	pag.	7
Art. 15 – Modalità del trasporto e percorso .....	pag.	7
Art. 16 – Orario dei funerali .....	pag.	8
Art. 17 – Riti funebri .....	pag.	8
Art. 18 – Riti religiosi .....	pag.	8
Art. 19 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	pag.	8
Art. 20 – Suddivisione nel cimitero .....	pag.	9
Art. 21 – Piano cimiteriale .....	pag.	9
Art. 22 – Inumazione .....	pag.	10
Art. 23 – Sepolture private .....	pag.	11
Art. 24 – Durata delle concessioni .....	pag.	12
Art. 25 – Uso sepolture private .....	pag.	13
Art. 26 – Morte del concessionario .....	pag.	13
Art. 27 – Tumulazioni .....	pag.	13
Art. 28 – Costruzione dell’opera – termini .....	pag.	14
Art. 29 – Tumulazioni provvisorie .....	pag.	14
Art. 30 – Cappelle gentilizie .....	pag.	14
Art. 31 – Cellette ossario e nicchie cinerarie .....	pag.	15
Art. 32 – Cremazioni .....	pag.	15
Art. 33 – Dispersione delle ceneri .....	pag.	16
Art. 34 – Consegna ed affidamento delle ceneri .....	pag.	16
Art. 35 – Modalità di conservazione delle urne .....	pag.	17
Art. 36 – Ossario e cinerario comune e giardino delle rimembranze .....	pag.	18
Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie .....	pag.	18
Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie .....	pag.	19
Art. 39 – Esumazione ed estumulazione – raccolta delle ossa .....	pag.	19
Art. 40 – Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali .....	pag.	19
Art. 41 – Sepolture private – scadenza .....	pag.	20
Art. 42 – Revoca .....	pag.	21
Art. 43 – Retrocessione di sepoltura privata .....	pag.	21
Art. 44 – Manutenzione delle sepolture .....	pag.	22
Art. 45 – Decadenza .....	pag.	22
Art. 46 – Procedure per la dichiarazione di decadenza .....	pag.	22
Art. 47 – Conseguenze della decadenza .....	pag.	22

Art. 48 – Orario .....	pag.	23
Art. 49 – Disciplina dell'ingresso .....	pag.	23
Art. 50 – Divieti .....	pag.	23
Art. 51 – Epigrafi, monumenti e ornamenti .....	pag.	24
Art. 52 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	pag.	24
Art. 53 – Fiori e piante ornamentali .....	pag.	25
Art. 54 – Materiali ornamentali .....	pag.	25
Art. 55 – Esecuzione di lavori da parte di imprese private .....	pag.	25
Art. 56 – Recinzione di aree – materiali di scavo .....	pag.	26
Art. 57 – Introduzione e deposito di materiali .....	pag.	26
Art. 58 – Orario di lavoro .....	pag.	26
Art. 59 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti .....	pag.	26
Art. 60 – Disposizioni generali – vigilanza .....	pag.	27
Art. 61 – Cautele .....	pag.	27
Art. 62 – Obblighi e divieti del personale dei cimiteri .....	pag.	27
Art. 63 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti ....	pag.	28
Art. 64 – Imprese pompe funebri .....	pag.	28
Art. 65 – Efficacia delle disposizioni del regolamento .....	pag.	28
Art. 66 – Concessioni pregresse .....	pag.	29
Art. 67 – Sepolture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio .....	pag.	29
Art. 68 – Richiami .....	pag.	29
Art. 69 – Sanzioni .....	pag.	29
Art. 70 – Norme finali .....	pag.	30
Allegato A) .....	pag.	31
Allegato B) .....	pag.	33